

FOGLIO INFORMATIVO

CONTROGARANZIA FONDO CENTRALE DI GARANZIA (Legge n. 662/96)

INFORMAZIONI SU AGRIFIDI UNO EMILIA ROMAGNA

Agrifidi Uno Emilia Romagna Soc. Coop. C.F. 0128720396 - Iscrizione Albo Soc. Coop. n. A100826 - N.REA 482845
Iscritta nell'elenco generale ex art.106 D.lgs. 385/93TUB EX art.155 comma 4 T.U. con iscrizione n.29237.
Sede legale e operativa di Bologna: Via dell'Industria, 33 - 40138 Bologna - Tel. 051/6012338 - Fax. 051/534949 -
E-mail: agrifidiuno.bologna@agrifidi.it
Sede Amministrativa e operativa di Ravenna: Viale Randi, 43 - 48121 Ravenna - Tel. 0544/271787 - Fax:
0544/270183 - Email: agrifidiuno.ravenna@agrifidi.it
Sede territoriale operativa di Cesena: Via Luciano Lama, 231 - 47521 Cesena FC - Tel. 0547/313033 - Fax:
0547/312241 - Email: agrifidiuno.cesena@agrifidi.it
Sito internet: www.agrifidi.it

OFFERTA FUORI SEDE - Riferimenti del soggetto che entra in contatto con il cliente

NOME: _____	COGNOME: _____			
AGENZIA: _____				
VIA _____	N. _____	CAP. _____	COMUNE _____	PROV. _____
TEL: _____	MAIL: _____	N°. ISCRIZIONE BANCA D'ITALIA: _____		

L'attività principale di Agrifidi Uno consiste nella prestazione di garanzie di tipo mutualistico, sussidiarie e/o a prima richiesta finalizzate a facilitare il finanziamento delle imprese socie da parte delle banche che abbiano sottoscritto con Agrifidi uno apposite convenzioni. La garanzia rilasciata è una fideiussione con cui Agrifidi Uno si obbliga nei confronti della banca o un intermediario finanziario a garantire ad eventuali inadempimenti relativi al rimborso del finanziamento concesso all'impresa socia. La garanzia si definisce come una obbligazione accessoria e presuppone una obbligazione principale (es. finanziamento chirografario o ipotecario etc.) alla quale collegarsi per garantire l'adempimento. Pertanto, se l'obbligazione principale non sorge o si estingue, anche il rapporto accessorio si estingue. Agrifidi Uno rilascia la garanzia in forma scritta, la garanzia rilasciata da Agrifidi è una fideiussione ai sensi dell'art. 1936 del codice civile. La durata della garanzia ha una validità massima di 84 mesi.

Agrifidi Uno rilascia garanzia sussidiaria e/o a prima richiesta - solidale e irrevocabile per tutti gli affidamenti ai propri associati.

Rilascio da parte di Agrifidi Uno di garanzia **sussidiaria**, in caso di mancato rimborso da parte del debitore principale, il soggetto finanziatore invia allo stesso debitore intimazione di pagamento dell'ammontare dell'esposizione delle rate insolite, per capitale residuo, interessi ed interessi di mora.

Qualora non sia intervenuto il pagamento degli importi dovuti da parte dell'impresa/socia garantita ed suoi eventuali garanti, la banca può richiedere l'attivazione della garanzia. Agrifidi Uno ha comunque la facoltà di surrogarsi per l'importo pagato ponendo in essere ogni azione giudiziale o stragiudiziale atta a recuperare le ragioni del credito o di incaricare il soggetto finanziatore ad attivare le procedure atte al recupero del credito in toto od in parte.

Rilascio da parte di Agrifidi Uno di Garanzia diretta a **prima richiesta**, esplicita, incondizionata, e irrevocabile, la banca o l'intermediario garantito può richiedere, in caso di inadempimento dell'Impresa socia, il rimborso del finanziamento al Confidi anche senza una preventiva azione di recupero del credito nei confronti dell'impresa inadempiente.

CHI PUÒ RICHIEDERE UNA GARANZIA AD AGRIFIDI UNO EMILIA ROMAGNA

Possono richiedere la garanzia di Agrifidi Uno solo le PMI socie in possesso dei requisiti previsti dallo Statuto Sociale art. 7 e dei requisiti previsti dai vari regolamenti emanati periodicamente dalla Regione Emilia Romagna e dagli Enti Territoriali.

CONTROGARANZIA – FONDO CENTRALE DI GARANZIA

Le garanzie rilasciate da Agrifidi Uno possono essere assistite, qualora sussistano i requisiti di ammissibilità, dalla controgaranzia del Fondo Centrale di Garanzia per le PMI ex Legge n. 662/1996 (FCG), o dalle controgaranzie di altri fondi pubblici ed in tal caso, il Socio/Cliente dovrà acconsentire a fornire ad Agrifidi uno E.R., tutta la documentazione necessaria per l'espletamento delle attività di richiesta di controgaranzia e di vigilanza da parte delle autorità preposte ai controlli per la gestione del Fondo sopracitato

Con specifico riferimento al Fondo Centrale di Garanzia di cui alla Legge n. 662/1996, le imprese hanno la possibilità di richiedere l'intervento in controgaranzia del citato Fondo, tramite Agrifidi Uno E.R. che opera con esso. Pertanto, in caso di richiesta da parte dell'impresa, Agrifidi Uno, valuterà l'ammissibilità della stessa all'intervento in controgaranzia del Fondo Centrale di Garanzia nel rispetto delle disposizioni dettate dal citato Fondo. Il ricorso, ove possibile, a tale forma di controgaranzia, accresce la possibilità di rilascio della garanzia ad opera di Agrifidi Uno. Il finanziamento deve rispettare le disposizioni previste dal Regolamento (UE) n. 1407/2013 e n.1408/2013, relativi all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea agli "Aiuti de minimis".

Disposizioni Fondo Centrale di Garanzia (FCG):

I soggetti richiedenti la Controgaranzia del Fondo provvedono ad adeguare la modulistica, inserendo i loghi e le altre indicazioni previste dal Piano della trasparenza:

- adeguamento modulistica, (moduli di richiesta della garanzia). In particolare, devono inserire l'esplicita indicazione circa la possibilità per le imprese clienti di richiedere l'intervento del Fondo, specificando che il soggetto richiedente opera con il Fondo e che, in caso di richiesta da parte dell'impresa cliente, verrà valutata l'ammissibilità all'intervento di garanzia;

- inserimento nella home page del proprio sito un banner del Fondo denominato "Fondo di garanzia per le PMI del Ministero dello Sviluppo Economico (legge 662/96)", con il rimando, tramite link, al sito www.fondidigaranzia.it del Ministero dello sviluppo economico e del Gestore - MCC.

La controgaranzia può essere rilasciata a prima richiesta o sussidiaria, a seconda della tipologia della garanzia del confidi richiedente.

QUANTO COSTA L'ADESIONE AD AGRIFIDI UNO E.R.

Per diventare socio/cliente di Agrifidi Uno occorre versare la quota sociale una tantum pari ad € 250,00.=.

La quota sociale che l'impresa versa ad Agrifidi Uno non è restituibile ai sensi degli articoli 13 e 14 dello statuto sociale.

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE PER IL RILASCIO DELLA GARANZIA

La garanzia viene rilasciata a libero mercato mediante utilizzo di risorse proprie e pertanto non rientranti nelle tipologie di aiuti di Stato. La garanzia rilasciata da Agrifidi Uno ha un costo. I costi che l'impresa socia deve sostenere per il rilascio della garanzia comprendono:

- Diritti di segreteria: costi di presentazione della richiesta;
- Commissioni di garanzia: atte a remunerare il rischio assunto da Agrifidi Uno per la garanzia prestata;
- Diritti di istruttoria: costi di istruttoria e gestione della richiesta.

Nessun altro onere oltre a quelli sopra elencati può essere addebitato.

INVESTIMENTI – FONDO CENTRALE DI GARANZIA			
Costi una tantum sull'importo erogato per durata e per scaglione di importo			
Importi e durata	Diritti di Segreteria	Commissioni di Garanzia	Diritti di Istruttoria
Da 20.000,00 a 300.000,00 fino a 60 mesi (1,60%)	0,24%	0,88%	0,48%
Da 300.001,00 a 600.000,00 fino a 60 mesi (1,70%)	0,24%	0,96%	0,50%
Da 600.001,00 a 1.000.000,00 fino a 60 mesi (1,80%)	0,24%	1,04%	0,52%
Da 20.000,00 a 300.000,00 fino a 84 mesi (1,70%)	0,24%	0,96%	0,50%
Da 300.001,00 a 600.000,00 fino a 84 mesi (1,80%)	0,24%	1,04%	0,52%
Da 600.001,00 a 1.000.000,00 fino a 84 mesi (1,90%)	0,24%	1,04%	0,52%
Da 20.000,00 a 300.000,00 fino a 120 mesi (1,80%)	0,24%	1,04%	0,52%
Da 300.001,00 a 600.000,00 fino a 120 mesi (1,90%)	0,24%	1,12%	0,54%
Da 600.001,00 a 1.000.000,00 fino a 120 mesi (2,00%)	0,24%	1,20%	0,56%

CONSOLIDAMENTI PASSIVITA' – FONDO CENTRALE DI GARANZIA			
Costi una tantum sull'importo erogato a seconda della durata			
Importi e durata	Diritti di Segreteria	Commissioni di Garanzia	Diritti di Istruttoria
Da 20.000,00 a 350.000,00 fino a 60 mesi (1,50%)	0,15%	0,55%	0,80%
Da 20.000,00 a 350.000,00 fino a 84 mesi (1,60%)	0,15%	0,60%	0,85%
Da 20.000,00 a 350.000,00 fino a 120 mesi (1,70%)	0,15%	0,65%	0,90%

OPERAZIONI DI RINEGOZIAZIONE DEI DEBITI A MEDIO/LUNGO TERMINE – FONDO CENTRALE DI GARANZIA			
Costi una tantum sull'importo erogato a seconda della durata			
Importi e durata	Diritti di Segreteria	Commissioni di Garanzia	Diritti di Istruttoria
Da 20.000,00 a 350.000,00 fino a 60 mesi (1,50%)	0,15%	0,55%	0,80%
Da 20.000,00 a 350.000,00 fino a 84 mesi (1,60%)	0,15%	0,60%	0,85%
Da 20.000,00 a 350.000,00 fino a 120 mesi (1,70%)	0,15%	0,65%	0,90%

Sulla quota garantita dal Fondo non può essere acquisita alcuna altra garanzia reale, assicurative o bancarie il cui valore cauzionale complessivo, calcolato secondo le percentuali riportate nel paragrafo E. 17, delle disposizioni operative, non superi la quota di finanziamento non coperta dal fondo.

TEGM

Per ottemperare agli obblighi in materia di trasparenza Agrifidi Uno comunica al soggetto contro-garante e al soggetto finanziatore gli oneri di sua competenza rientranti nel calcolo del TAEG dell'operazione.

Comunicazione annuale riepilogativa: non sono previsti costi aggiunti su eventuali richieste di rendiconti annuali.

Penali: in caso di rinuncia, da parte dell'Impresa al finanziamento deliberato e garantito da Agrifidi Uno e già approvato dal soggetto contro-garante e dal soggetto finanziatore con comunicazione scritta, l'Impresa dovrà corrispondere una somma pari ad € 100,00 a titolo di penale.

VALIDITÀ DELLA DELIBERA DI GARANZIA

La garanzia di Agrifidi Uno Emilia Romagna ha validità tre mesi a decorrere dalla data di approvazione della delibera, eventualmente prorogabile per altri tre mesi su richiesta dell'impresa e debitamente motivata. Decorso il termine massimo dei sei mesi la pratica si riterrà ritirata e la garanzia inefficace, come non prestata. In caso di rinuncia al finanziamento o di cambiamento della banca finanziatrice, l'impresa dovrà far pervenire agli uffici di Agrifidi Uno E.R. comunicazione debitamente firmata.

Nel caso in cui all'atto della rinuncia o del cambiamento della banca le condizioni economiche della convenzione siano modificate, saranno applicate quelle vigenti.

CONDIZIONI CONTRATTUALI

1) Il costo della garanzia è a carico dell'Impresa secondo i parametri sopra riportati, i soggetti finanziatori provvedono a versare ad Agrifidi Uno gli importi di sua competenza con la stessa valuta dell'erogazione;

2) Cogaranzie: Agrifidi Uno richiede all'atto della presentazione della domanda di finanziamento, una dichiarazione d'obbligo sottoscritta dall'impresa socia, nella quale si obbliga, a partecipare in caso di insolvenze garantite dalla stessa che non trovassero capienza nei fondi rischi, al ripianamento in unione e pro quota con gli altri coobbligati, fino ad un decimo del finanziamento ottenuto. La dichiarazione d'obbligo è valida per tutta la durata del finanziamento.

RECESSO DAL CONTRATTO DI GARANZIA

Il socio/cliente ha diritto di recedere dal contratto di garanzia, fatti salvi i rapporti con i soggetti beneficiari della garanzia stessa.

Chiusura del rapporto: l'estinzione del finanziamento comporterà la decadenza della garanzia prestata da Agrifidi Uno sullo stesso.

I corrispettivi pagati dal socio/cliente non saranno restituiti per nessuna ragione in seguito all'estinzione anticipata, anche parziale dell'operazione garantita.

PROCEDURE DI RECLAMO

Il socio/cliente può presentare un reclamo all'ufficio reclami del Confidi a mezzo lettera raccomandata A/R o all'indirizzo mail: ufficio.reclami@agrifidi.it. Agrifidi Uno dovrà dare risposta entro 30 giorni dal suo ricevimento.

Se il socio/cliente non è soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro 30 giorni, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi a: Arbitrato Bancario Finanziario (ABF).

Per sapere come rivolgersi all'arbitro si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, oppure chiedere la guida presso le filiali Banca d'Italia o presso le Unità Locali di Agrifidi Uno.

Agrifidi Uno mette a disposizione dei soci, presso i propri uffici, sul proprio sito internet www.agrifidi.it le guide relative all'accesso all'ABF.

LEGENDA

Socio/cliente: il soggetto che, in qualità di socio, ha aderito ad Agrifidi Uno e richiede la garanzia ad Agrifidi Uno stessa.

Soggetto Garante: è Agrifidi Uno Emilia Romagna Soc. Coop., che ha rilasciato la garanzia nell'interesse del socio/cliente.

Costo della garanzia: corrispettivo pagato una tantum all'atto dell'erogazione (comprensivo dei costi di commissione di garanzia, diritti di istruttoria e di diritti di segreteria).

Debitore Principale: è il soggetto socio di cui Agrifidi Uno garantisce l'adempimento.

Definizione di PMI (cfr. D.M. 18/04/2005 del Ministero delle Attività produttive, pubblicato sulla G.U. n.238 del 12/10/2005, e raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE del 6/5/2003):

La categoria delle microimprese, delle piccole imprese e delle medie imprese è costituita da imprese che hanno meno di 250 occupati e hanno un fatturato annuo non superiore a 50 milioni di Euro, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 43 milioni di Euro. Si definisce piccola impresa l'impresa che ha meno di 50 occupati e ha un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 10 milioni di Euro. Nell'ambito della categoria del PMI, si definisce micro impresa l'impresa che ha meno di 10 occupati e ha un fatturato annuo oppure un totale di bilancio non superiore a 2 milioni di Euro.

Importo massimo garantito: è la somma complessiva (per capitale, interesse e spese) che il fideiussore (Agrifidi Uno Emilia Romagna) si impegna a pagare in caso di inadempimento del debitore principale.

Soggetto finanziatore: è la banca che eroga il finanziamento.

Offerta fuori sede: si parla di offerta fuori sede quando la promozione e il collocamento dell'operazione è svolta in luogo diverso dalla sede o dalle dipendenze di Agrifidi Uno Emilia Romagna, laddove per dipendenza deve intendersi qualunque locale di Agrifidi Uno adibito al ricevimento del pubblico per le trattative e la conclusione di contratti, anche se l'accesso è sottoposto a forme di controllo o presso un intermediario aventi i requisiti previsti dalla normativa vigente ed iscritto all'anagrafe della Banca d'Italia con il quale sia stata sottoscritta formale convenzione.